





OCCUPAZIONE MASCHILE E FEMMINILE 2001 (DATI INAIL) :





Incidenza del Lavoro Notturno in Italia nel 1997, per sesso : Confronto con la media Europea

DONNE



Incidenza del Lavoro Notturno in Italia nel 1997, per sesso : Confronto con la media Europea


UOMINI



LAVORO NOTTURNO

Distribuzione secondo l'età


26-35 anni	36 - 45 anni	15 - 25 anni	46 - 55 anni	56 - 65 anni
802.000 (31.5 %)	815.000 (31.9 %)	201.000 (7.9 %)	628.000 (24.6 %)	104.000 (4.1 %)
63.40 %		36.60 %		



LAVORO NOTTURNO

Distribuzione secondo la mansione


Industrie e attività manifatturiere	Servizio smaltimento rifiuti	Trasporti, logistica, viabilità	Sicurezza	Sanità e assistenza	Informazione, telecomunicazioni	Pubblici servizi
600.000	400.000	350.000	300.000	280.000	250.000	230.000
23.50 %	15.70 %	13.70 %	11.80 %	11.00 %	9.80 %	9.00 %



LAVORO NOTTURNO

Distribuzione nei Paesi europei

Regno Unito	Portogallo	Islanda	Italia	Spagna
21.30 %	20.20 %	19.20 %	11.60 %	9.80 %



Cronologia delle principali disposizioni legislative sul lavoro notturno

Legge 19 giugno 1902 – Sulla tutela del lavoro minorile e delle donne: limite di 15 anni per lavoro notturni e di 12 Ore per il lavoro femminile in fabbrica.

Legge 26 aprile 1934 n. 653 – Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli: art. 11 -divieto di impiego delle donne e minori di 18 anni per lavori di notte; notte = periodo di almeno 11 ore consecutive comprendente l'intervallo 22/05.

Legge 29 novembre 1961 n. 1325 – Modificazioni alla legge 26/4/1934 n. 653 sulla tutela del lavoro delle4 donne e dei fanciul-li. Notte = periodo di 2 ore consecutive dalle 20 alle 08 per i minori di 14 anni di età; comprendente l'intervallo 22/06 per i maggiori di 14 anni.

Legge 17 ottobre 1967 n. 977 – Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti – Art. 15 Comma 1: è vietato adibire i minori a lavoro notturno salvo quanto disposto dall'art. 17; comma 2: notte = periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le 22 e le 6 o tra le 23 e le 7.

Legge 19 dicembre 1977 n. 903 – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro: Art. 5, comma 1: divieto di adibire donne in gravidanza accertata dalle 24 alle 6; comma 2, lettere a, b), c): limiti all'obbligo di prestare lavoro notturno.

Legge 5 febbraio 1999 n. 25 – Disposizioni per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee-Legge comunitaria 1998.

Decreto legislativo 26 novembre 1999 n. 532 – Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999 n. 25 (definizioni, limitazioni, durata delle prestazioni, tutela della salute, etc.).

Ministero del lavoro e della previdenza Sociale. Direzione generale dei rapporti di lavoro. Divisione V . Circolare n. 13 del 14 marzo2000: Nuove disposizioni in tema di ricorso al lavoro notturno- Decreto legislativo n. 532 del 26/11/99

Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'Art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53. Art. 53. Lavoro notturno: divieti di adibire lavoratrici o lavoratori a lavoro notturno nella sussistenza di limitazioni di cui alla citata legge 53/2000.

Decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 – Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro: Capo IV. Lavoro notturno: Art. 11 – limitazioni al lavoro notturno.

Decreto legislativo 19 luglio 2004 n. 213 – Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Direzione generale per l'attività ispettiva. Chiarimento prot. 388 del 12 aprile 2005 rivolto al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Varese: "deve considerarsi lavoratore notturno anche colui che non sia impegnato in modo normale durante il periodo notturno ma che, nell'arco di un anno, svolga almeno 80 giorni di lavoro notturno"

LAVORO NOTTURNO

CON IL DECRETO LEGISLATIVO 532 26 novembre 1999 VENGONO INTRODOTTENUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI LAVORO NOTTURNO.

PER LA PRIMA VOLTA VIENE INTRODOTTA NEL NOSTRO ORDINAMENTO LEGISLATIVO DEL LAVORO LA FIGURA DEL LAVORATORE NOTTURNO E DISCIPLINATA SUL PIANO LEGALE LA NOZIONE DI LAVORO NOTTURNO

Nel campo della legislazione nella materia si sono succeduti:

D.Lgs del 8 aprile 2003 n. 66 – Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario del lavoro (Supplemento ordinario n.61 alla G.U. n. 87 del 14 aprile 2003)

D. Lgs 213 del 19 luglio 2004 – Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 In materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro (G.U. n. 87 del 17 agosto 2004)

IL LAVORO NOTTURNO, ANCHE IN
ASSENZA DI ALTRI RISCHI DIVIENE
A TUTTI GLI EFFETTI

"RISCHIO LAVORATIVO TABELLATO"
PER IL QUALE SUSSISTE L'OBBLIGO
DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

DEFINIZIONI

LAVORO NOTTURNO:

la attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino

LAVORATORE NOTTURNO:

A) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;

B) qualsiasi lavoratore che svolga, in via eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo di lavoro o in difetto: qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi nell'anno

A questo proposito con la nota n. 388 del 12 aprile 2005 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 aprile 2005 chiarisce che "deve considerarsi lavoratore notturno anche colui che non sia impegnato in modo normale durante il periodo notturno ma che, nell'arco di un anno, svolga almeno 80 giorni di lavoro notturno"

A CHI SI APPLICA

*A TUTTI I DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI CHE
UTILIZZANO LAVORATORI E LAVORATRICI CON PRESTAZIONI
DI LAVORO NOTTURNO*

Sono esclusi:

I settori del trasporto aereo, ferroviario, stradale, marittimo, della navigazione Interna, della pesca in mare, nonché delle attività dei medici in formazione

Non si applicano al personale della scuola alle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, ivi compresi i Vigili del fuoco, agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie in relazione alle attività operative specificamente istituzionali

DURATA DEL LAVORO NOTTURNO

L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore nelle ventiquattro ore salvo l'individuazione, nei contratti collettivi o aziendali, che prevedono un orario di lavoro plurisettimale, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

N.B. con la circolare 13/2000 il Ministero del Lavoro precisa che il periodo da considerare "lavoro notturno" non deve essere inferiore alle 7 ore consecutive, all'interno delle quali deve essere compreso l'intervallo fra le ore 24 e le ore 5.

E' perciò "lavoro notturno" ad esempio quello svolto tra le ore 22 e le ore 5, oppure tra le 23 e le 6 oppure tra le 24 e le 7.

LIMITI AL LAVORO NOTTURNO

E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;

Inoltre vengono obbligatoriamente esclusi dal lavoro notturno:

- a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;*
- b) la lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;*
- c) La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5/2/92 n° 104*

Inidoneità al lavoro notturno

Art. 11 – D. Lgs 66/2003-

**L'INIDONEITA' AL LAVORO NOTTURNO PUO' ESSERE
ACCERTATA ATTRAVERSO LE COMPETENTI
STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE**

TUTELA DELLA SALUTE

Art. 14 – D.lgs n. 66/2003

I "lavoratori notturni" devono essere sottoposti, a cura e spese del datore di lavoro, tramite il medico competente, a sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria deve prevedere:

- a) accertamenti preventivi volti a constatare **l'assenza di controindicazioni** al lavoro notturno a cui sono adibiti
- b) ad accertamenti periodici **almeno ogni due anni** per controllare il loro stato di salute
- c) ad accertamenti in caso di evidenti **condizioni di salute incompatibili** con il lavoro notturno

Nel caso che sopravvengano condizioni di salute che comportano la non idoneità al lavoro notturno, accertata dal medico competente, è garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni.

GIUDIZIO DI IDONEITA' AL LAVORO NOTTURNO

Il "giudizio di idoneità" deve essere espresso dal Medico competente sulla base della "mansione specifica" cui è addetto il lavoratore e non solo sulla sola base del lavoro notturno, valutando perciò tutti i rischi legati alla mansione cui il lavoratore è adibito, con particolare riferimento ad altri fattori stressanti come il lavoro pesante, l'esposizione alle alte temperature, al rumore, alla presenza di inquinanti chimici, all'elevata tensione psichica.

Fattore di Rischio	Mansione	Fattore di Rischio	Mansione
Radiazioni Ionizzanti (cat. A e B)	Personale Sanitario, Tecnici di radiologia, infermieri e personale di sala operatoria	Radiazioni non Ionizzanti	Personale sanitario e tecnico addetto alla radar terapia e Marconi terapia
Movimentazione manuale dei carichi	Personale sanitario (infermieri, OTA, tecnici, ausiliari socio sanitari, magazzinieri, addetti officine, barrellieri ecc.)	Posture incongrue prolungate. Stazione eretta oltre il 50 % dell'orario	Personale sanitario e personale tecnico economale
Lavoro Notturno	Personale sanitario e tecnico che opera nel turno notturno 24-06	Anestetici volatili	Personale sanitario e tecnico addetto alle sale operatorie
Antiblastici	Personale sanitario e tecnico addetto alla preparazione , somministrazione e smaltimento di antiblastici in reparti, ambulatorio, farmacia	Formaldeide e derivati	Personale sanitario e tecnico di anatomia patologica di laboratorio, SS. OO.

Fattore di Rischio	Mansione	Fattore di Rischio	Mansione
Glutaraldeide	Personale sanitario d'assistenza e tecnico di endoscopia, SS.OO e servizi con uso di glutaraldeide	Sostanze etichettate R39, R40,R42,R43,R45,R46,R48,R49,R61,R62,R63,R64	Tecnici di laboratorio addetti alla manutenzione – pulizie
Lavori di assistenza e cura reparti di malattie infettive	Personale sanitario e tecnico malattie infettive, psichitria, sanatori	Agenti biologici (gruppi 2-3-4)	Personale sanitario di assistenza e tecnico di laboratorio
Rumore	Addetti officine, lavanderia, cucine	Microclima termico	Addetti lavanderie. Stiratrici , cucine
Utilizzo di video terminale	Addetti ad attività amministrative		

Patologie che possono costituire inidoneità al Lavoro Notturno

Disturbi cronici del sonno	
Gravi malattie gastrintestinali	epatite cronica ulcera peptica cirrosi pancreatite cronica
Malattie cardiovascolari	infarto del miocardio angina pectoris sindromi ipercinetiche ipertensione grave
Malattie cerebrali con sequele ed epilessia	
Gravi disturbi mentali	ansia depressione cronica
Diabete insulino – dipendente	
Importanti alterazioni ormonali della tiroide e del surrene	
Nefropatie	
Tumori	

Condizioni su cui prestare particolare attenzione e cautela

Patologie respiratorie croniche

Alcolismo o assunzione di psicofarmaci

Grave emeralopia o deficit visivo

Persistenti disturbi digestivi

Donne con bambini piccoli

Donne con importanti disturbi mestruali

Persone di età superiore a 50 anni

Persone con lunghi tempi di pendolarismo e/o precarie condizioni abitative

Soggetti con spiccate caratteristiche di nevrotismo, "mattutinità" e rigidità nelle abitudini del sonno

LE SANZIONI

ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA DA 516,00 A 2582,00 EURO

Violazione del divieto di adibire al lavoro notturno dalle 24 alle ore 6:

a) le donne dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del Bambino.

Con il D.Lgs 213/2004 "la stessa sanzione si applica nel caso in cui le stesse categorie di lavoratrici/ori di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 11 comma 2 (D.Lgs 66/2003 sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al Datore di lavoro entro 24 ore precedenti il previsto inizio della prestazione

ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA DA 1549,00 A 4131,00 EURO

Violazione del divieto di adibire al lavoro notturno le seguenti categorie di lavoratori:

- a) Lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa il lavoratore padre convivente
- b) Il/la lavoratore/trice che sia unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni
- c) Il/la lavoratore/trice con a carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/92

ARRESTO DA TRE A SEI MESI O AMMENDA DA 1549,00 A 4131,00 EURO

Violazione dell'obbligo di valutazione dello stato di salute del lavoratore addetto al lavoro notturno

D.Lgs 213/2005 Art. 18 bis "Sanzioni"

Con sanzioni amministrative variabili da 780 euro a 25 euro vengono punite le violazioni agli art. 4 , comma 2,3,4 (durata massima dell'orario di lavoro) e 10 comma 1 (feria annuali); art. 7 (riposo giornaliero) e 9 (riposi settimanali); art. 4, comma 5 (superamento delle 48 ore di lavoro settimanale); art. 3, comma 1 (orario normale di lavoro) e 5, commi 3 e 5; art. 13, commi 1 e 3 superamento dei limiti previsti dell'orario di lavoro notturno.

Fattori di rischio per la gravidanza

Lavorazione	Fattori di Rischio	Riferimenti Legislativi
Reparti di degenza e Pronto Soccorso	Rischio biologico Movimentazione pazienti Chemioterapici Turno notturno	D.Lgs 645/96 all. I com. 2 DPR 1026/76 art. 5 lett. L D.Lgs 645/96 all. I com. 1 lett. G D.Lgs 645/96 all. I com. 3 lett. d L.903/77 art.5
Sale operatorie	Anestetici volatili Radiazioni ionizzanti	DPR 1026/76 art.5 lett.B D.Lgs 645/96 all. I com. 1 lett. D DPR 1026/76 art.5 lett. D
Radio diagnostica, radio terapia	Radiazioni ionizzanti	D.Lgs. 645/96 all. I com. 1 lett. D DPR 1026/76 art.5 lett. D
Laboratorio analisi	Rischio biologico Solventi	D.Lgs. 645/96 all. I com .2 lett. L DPR 1026/76 art. 5 lett. L DPR 1026/76 art. 5 lett. B
Sterilizzazione strumenti	Ossido di etilene, formaldeide, glutaraldeide	DPR 1026/76 art. 5 lett. B
Addetti pulizia	Fatica fisica Disinfettanti postura	DPR 1026/76 art. 5 lett. F DPR 1026/76 art. 5 lett. B, C DPR 1026/76 art. 5 lett. G